



Ministero dell'Istruzione



Circolo Didattico «San Giovanni Bosco»

71043 MANFREDONIA - FG

Via Cavolecchia, 4 - CF: 92072510719 - CM: FGEE113005
Codice unico ufficio (CUU): UAI8QU; CODICE IPA: 41M5YBG2
Tel.: 0884585923 - Fax: 0884516827

Sito web: www.cdsangiovannibosco.edu.it

PEO: fgee113005@istruzione.it - PEC fgee113005@pec.istruzione.it

Prot. 2794/VII.8

Manfredonia, 13/10/2022

**CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI "RPD" (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679
CIG: ZE43812C73**



Responsabile della Protezione dei Dati

L'anno 2022, il mese di ottobre nel giorno 13/10/2022

TRA

l'Istituzione Scolastica C.D. «S. G. Bosco» C.F. 92072510719 con sede in Manfredonia, via Cavolecchia, 4 - rappresentato dal Dirigente scolastico Filippo Quitadamo, nato a Foggia (FG) il 27/03/1956, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati

E

l'Avv. *Bruno Antonio Malena*, P. Iva: 03566421206, C.F. MLNBNN88P22D122A nato a Crotone il 22/09/1988 e residente a *Bologna* (BO) in Via Guglielmo Oberdan, 28,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in

base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);

CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 GDPR);

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

CONSIDERATO che già la Rete di Scuole **Privacy RPD Ambito Puglia 15** di cui l'I.C. "N. D'Apolito" di Cagnano Varano è stata scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla individuazione condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;

DATO ATTO che tutte le Istituzioni scolastiche hanno espletato le procedure per verificare l'esistenza di personale qualificato all'interno delle singole istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete "PRIVACY RPD Ambito Puglia 15" non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD/DPO;

VISTO il D.P.R. 275 dell'8/3/1999 - «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997»;

VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e s.m.i.;

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale dispone che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

VISTO l'art. 35 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50 del 18/4/2016) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);

VISTO l'art. 36 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50 del 18/4/2016) che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato art. 35;

VISTO l'Avviso della Rete di Scuole per la individuazione del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 prot. 1177/U del 20/5/2021;

VISTI il verbale della commissione di gara, prot. 1326/U del 3/6/2021;

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 1387/U del 9/6/2021;

VISTO l'art. 32, co. 10, lett. b del D.lgs. 50/2016, per il quale non si applica il termine dilatorio nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 4 del disciplinare di gara prevede che «il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con facoltà di rinnovo, per uguale periodo»;

CONSIDERATA l'opportunità di rinnovare la richiesta delle prestazioni alle stesse condizioni e per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto in scadenza;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse, la lettera di invito e l'offerta presentata si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.

Art. 2

Il **C.D. «S. G. Bosco»** di Manfredonia, già aderente alla Rete di scuole "PRIVACY RPD Ambito **Puglia 15**", visti gli atti predisposti dalla Scuola capofila e in adesione e condivisione degli atti posti in essere, accetta gli atti preliminari.

Art. 3 - Il Regolamento UE

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (**GDPR**) è la normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea.

Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.

Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l'obbligo di notificare i data breach; l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer; l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "*privacy design*"; l'inasprimento delle sanzioni.

Art. 4 – OGGETTO

Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali e conferire l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 5 – CONFERIMENTO NUOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà conferito all'Avv. **Bruno Antonio MALENA - VIA Guglielmo Oberdan, 28 – BOLOGNA 40121 (BO)**.

Il servizio di D.P.O. sarà svolto dall'Avv. **Bruno Antonio MALENA**.

Il D.P.O. incaricato per l'espletamento dell'incarico, potrà, previa comunicazione alla Scuola, utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza e assistenza.

Art. 6 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il Responsabile della protezione dei dati, dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe. In particolare il servizio dovrà garantire quanto segue:

1. Censimento e identificazione dei trattamenti di dati personali, sia automatizzati che non automatizzati, compresi i flussi di scambio di dati, individuando quantomeno la base legale, le categorie di dati, le categorie di interessati e il periodo di conservazione dei dati stessi;
2. Identificazione delle situazioni di eventuale contitolarità dei trattamenti e regolamentazione delle stesse;
3. Individuazione dei responsabili esterni del trattamento, e adeguamento dei procedimenti di evidenza pubblica ai principi contenuti nell'art. 28 del GDPR;

4. Verifica, per tutti i trattamenti, dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate, nonché delle misure di sicurezza;
5. Entro 45 g dalla sottoscrizione del contratto effettuare:
 - Creazione del Registro dei trattamenti.
6. Entro 120 g dalla sottoscrizione del contratto effettuare:
 - Implementazione dei processi di privacy by design e privacy by default nei sistemi utilizzati, introducendo questi principi anche nella formulazione dei documenti di gara (bandi e capitolati);
 - Revisione delle informative agli interessati e delle procedure di riscontro alle richieste di questi ultimi;
 - Revisione di tutti i documenti e procedure di governance dei dati personali (regolamenti, direttive, circolari) in maniera tale da conformarli al GDPR;
 - Aggiornamento del Piano di formazione attività formative destinate al personale del MI;
 - Verifica (o introduzione) di una procedura specifica per la notificazione delle violazioni di dati personali al Garante e per la comunicazione agli interessati;
 - Effettuazione della valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali, per i trattamenti in ordine ai quali sia necessaria.
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("**data breach**", art. 33 e 34);
8. *formare* tutto il personale, Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati–alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'Istituzione Scolastica con il suo consenso, ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico ed essere titolare di polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di che trattasi.

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con *accessi presso i plessi della scuola* per analisi, verifiche documentali, *colloqui* con la presidenza e interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti;

Gli *accessi e gli incontri presso la scuola* saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti. L'Istituzione Scolastica si obbliga ad assicurare:

- la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno successivo di termine del precedente contratto, ossia dal 12/10/2022.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico annuale ammonta a **300,00 € (trecento/00) IVA esclusa**.

Il compenso verrà corrisposto, secondo le seguenti modalità:

- il 50% a completamento delle attività elencate nell'Art. 6 dietro presentazione di specifica nota sulle prestazioni svolte e previa presentazione della fattura elettronica.
- il restante 50% al termine dell'attività, entro 30 g dalla presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte e previa presentazione della **fattura elettronica**.

Art. 10 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;
- caso di subappalto non autorizzato;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art.10 del presente contratto;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.


Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art.12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

Il D.P.O./R.D.P.

Avv. Bruno Antonio Malena




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Zuitadamo


PATTO DI INTEGRITÀ

tra

il legale rappresentante del CD S. G. Bosco di Manfredonia (*stazione appaltante*) dirigente scolastico Filippo Quitadamo

e

il DPO Malena Bruno Antonio, P. Iva: 03566421206, C.F. MLNBNN88P22D122A nato a Crotona il 22/09/1988 e residente a *Bologna* (BO) in Via Guglielmo Oberdan, 28.

- **VISTA** la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2022-2024 per le istituzioni scolastiche della Regione Puglia adottato con DM 140 del 26/5/2022;
- **VISTO** il DPR 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente **Patto d’integrità** stabilisce la formale obbligazione dell’esperto esterno che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente **Patto** di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4


Il presente Patto deve essere obbligatoriamente **sottoscritto** in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Bologna, 13/10/2022

L'Esperto esterno DPO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

PER CARICHI PENDENTI


(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Avv. Malena Bruno Antonio, P. Iva: 03566421206, C.F. MLNBNN88P22D122A nato a Crotona il 22/09/1988 e residente a *Bologna* (BO) in Via Guglielmo Oberdan, 28, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non aver alcun procedimento penale pendente presso le Procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale italiano.

Bologna, 13/10/2022

Firma


Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONVERTIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39

Il sottoscritto **Avv. Malena Bruno Antonio**, P. Iva: 03566421206, C.F. MLNBNN88P22D122A nato a Crotone il 22/09/1988 e residente a *Bologna* (BO) in Via Guglielmo Oberdan, 28, in relazione all'incarico di DPO presso il CD S. G. Bosco di Manfredonia, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che non sussistono cause di **incompatibilità** a svolgere l'incarico indicato previste richiamate dall'art. 508 del D.Lgs. 297/1994, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche

c) di impegnarsi a segnalare ogni variazione dello stato dichiarato La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto D.Lgs.39/2013.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013.

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi (Reg. UE 679/2016) autorizza l'Amministrazione scolastica a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.

Bologna, 13/10/2022

IL DICHIARANTE

